


Sistemi giudiziari negli Stati membri - Estonia

 La versione originale in lingua [et](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Questa sezione contiene una panoramica degli organi giudiziari dell'Estonia.

Organizzazione della giustizia – sistemi giudiziari

La Costituzione dell'Estonia prevede che la giustizia sia amministrata unicamente dai tribunali, che questi siano indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e che amministrino la giustizia secondo quanto previsto dalla Costituzione e da altre leggi. La Costituzione stabilisce che gli organi giudiziari dell'Estonia hanno la competenza esclusiva riguardo all'amministrazione della giustizia e sono separati dal potere esecutivo e legislativo nell'esercizio delle loro funzioni.

Il sistema giudiziario estone si articola in tre gradi di giurisdizione: tribunali regionali e i tribunali amministrativi sono gli organi giudiziari di primo grado.

L'Estonia ha quattro tribunali circondariali che fanno capo alle regioni di Harju, Viru, Tartu e Pärnu. Esistono inoltre due tribunali amministrativi, quello di Tallin (*Tallinna halduskohus*) e quello di Tartu (*Tartu halduskohus*). I tribunali regionali e i tribunali amministrativi sono suddivisi in organi giudiziari minori (*kohtumaja*).

Le corti distrettuali sono organi giudiziari di secondo grado deputate all'esame dei ricorsi in appello presentati avverso le sentenze degli organi di primo grado. Le corti distrettuali sono 2: quella di Tallinn (*Tallinna Ringkonnakohus*) e quella di Tartu (*Tartu Ringkonnakohus*).

La Corte suprema è la giurisdizione di grado più elevato e giudica i ricorsi in cassazione avverso le sentenze dei giudici di secondo grado. In Estonia non esiste un organo giudiziario avente esclusivamente funzioni di Corte costituzionale. Il giudizio di legittimità costituzionale è svolto dalla Corte suprema.

Amministrazione degli organi giudiziari

Le giurisdizioni di primo e secondo grado sono amministrate dal ministero della Giustizia di concerto con il consiglio di amministrazione della giustizia. Quest'ultimo è un organo consultivo istituito per amministrare il sistema giudiziario e opera sotto la responsabilità del giudice presidente della Corte suprema. I tribunali di primo e di secondo grado sono finanziati con il bilancio dello Stato, con stanziamenti del ministero della Giustizia. L'amministrazione della Corte suprema è indipendente e essa dispone inoltre di un bilancio separato.

Il Consiglio per l'amministrazione degli organi giudiziari è composto da:

- il presidente della Corte suprema (che è anche presidente del Consiglio);
- cinque giudici nominati per tre anni dai giudici in seduta plenaria;
- due membri del *Riigikogu* (Parlamento estone);
- un avvocato giurato nominato dalla commissione del Consiglio dell'ordine;
- il procuratore capo o un procuratore nominato da quest'ultimo;
- il cancelliere della Giustizia o un rappresentante nominato da quest'ultimo;
- il ministro della giustizia o un rappresentante nominato da quest'ultimo, che fa parte del Consiglio e ha diritto di esprimere la propria opinione.

Il ministro della Giustizia può convocare le sessioni ma non ha diritto di voto.

Il Consiglio approva:

- l'attribuzione della competenza territoriale dei tribunali, la loro struttura, la loro esatta ubicazione, il numero di organi giudiziari minori e il numero di giudici togati e onorari presso i tribunali;
- la nomina e le dimissioni anticipate dei presidenti dei tribunali;
- la determinazione di regolamenti interni dei tribunali;
- la determinazione del numero di candidati alla carica di magistrato;
- il pagamento di un'ulteriore retribuzione speciale ai magistrati;
- la determinazione di procedure riguardanti la redazione e la presentazione di dati di archivio tratti dal sistema informatico del tribunale;
- la determinazione dell'importo e delle modalità di corresponsione degli onorari per i giudici onorari.

Il Consiglio è tenuto a:

- esprimere un parere preliminare sui principi applicati nella stesura e nella modifica dei bilanci annuali dei tribunali;
- esprimere un parere sui candidati a un posto vacante di giudice della Corte suprema;
- esprimere un parere sulle dimissioni di un giudice;
- decidere, in anticipo, il resoconto da presentare al *Riigikogu* a cura del presidente della Corte suprema e riguardante l'amministrazione degli organi giudiziari, l'amministrazione della giustizia e l'applicazione uniforme della legge;
- discutere altri argomenti su proposta del presidente della Corte suprema o del ministro della Giustizia.

Gerarchia degli organi giudiziari

Il sistema giudiziario estone consta di **tre gradi di giudizio, rappresentati da:**

- i **tribunali regionali e amministrativi**, che sono gli organi giudiziari di primo grado;
- i **tribunali distrettuali (corti d'appello)**, che sono tribunali di secondo grado;
- la **Corte suprema**, che è il tribunale di terzo grado (cassazione).

I tribunali regionali sono giurisdizioni ordinarie e, in quanto tali, giudicano le cause civili, penali e le cause riguardanti reati minori (contravvenzioni). In quanto giudici di primo grado, i tribunali amministrativi hanno competenza specifica per le cause amministrative secondo le attribuzioni ad esse conferite dalla legge. I tribunali distrettuali sono organi giurisdizionali di secondo grado che giudicano gli appelli presentati contro le sentenze di primo grado dei tribunali regionali e amministrativi. La Corte suprema è l'organo giudicante di grado più elevato e giudica dei ricorsi in cassazione nei confronti delle sentenze dei tribunali distrettuali. La Corte suprema svolge anche il ruolo di Corte costituzionale.

Banche dati giuridiche

Le informazioni generali sul sistema giuridico estone sono disponibili sul sito Internet del [ministero della Giustizia](#).

Una panoramica degli organi giudiziari dell'Estonia è disponibile anche sul [sito Internet](#) dei tribunali.

La consultazione della banca dati è gratuita?

Sì, la consultazione della banca dati del sistema giuridico e giudiziario estone è **gratuita**.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 03/08/2017